



Avv. Mario Morelli,
Coordinatore Tavolo Tecnico Titolo
V del D.lgs. n. 36/2021

Milano, 4 ottobre 2021

Via pec a: lavorosportivo@governo.it

Oggetto: Tavolo tecnico incaricato di fare sintesi dei contributi pervenuti nell'ambito della procedura di consultazione pubblica del 22.6.21 concernente il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 in materia di lavoro sportivo.

Osservazioni Lega Serie A e Associate in merito al Titolo V del D.lgs. n. 36/2021 e anche su altre disposizioni del DLgs.

Illustre Avv. Morelli,

Le Società sportive associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A hanno il piacere di condividere le seguenti osservazioni nell'ambito di quanto in oggetto.

Pur essendo competenza del Tavolo il solo Titolo V del DLgs, si è colta l'occasione per accendere un focus anche su altre disposizioni.

Il contributo è volto a conseguire gli effetti di seguito elencati.

- a) Regolamentare in modo più razionale e aderente alla realtà il lavoro sportivo rispetto a quanto previsto nella normativa con particolare riferimento alla peculiare tipicità che il lavoro sportivo ha nella Lega di vertice del settore professionistico;
- b) Regolamentare l'abolizione del vincolo sportivo in modo tale da evitare che esso diventi un boomerang in danno dei settori giovanili dei club e quindi della formazione dei giovani talenti nazionali;
- c) Regolamentare in modo conforme all'ordinamento giuridico generale la "rappresentanza dei tifosi";
- d) Correggere le norme sul tesseramento.

La Lega è disponibile per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento eventualmente ritenuto necessario.

Cordiali Saluti.

Luigi De Siervo, Amministratore Delegato

Lega Nazionale Professionisti Serie A



TITOLO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO

CAPO I – LAVORO SPORTIVO

La normativa relativa ai rapporti di lavoro, che ripropone le disposizioni della legge n. 91/1981, dovrebbe essere adeguata e aggiornata rispetto al contesto odierno.

La definizione di lavoratore sportivo è vetusta (si rifà, appunto, alla Legge 91/1981) e va adeguata alla struttura delle società appartenenti al settore professionistico.

Si osserva al riguardo che l'art. 2 della Legge 91/1981 che attualmente individua le categorie gli "sportivi professionisti" non è adeguato a quello che è il contesto attuale delle figure professionali previste dalla normativa sportiva che sono, invero, molte di più.

A tal fine e a titolo non esaustivo, si chiedono le seguenti modifiche:

25 (Lavoratore Sportivo)

- Affermare espressamente che per il rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici non è ammesso un contratto di lavoro sportivo subordinato a tempo indeterminato e che il contratto a tempo determinato possa essere rinnovato senza limiti, fermo il termine massimo di 5 anni per ciascun rinnovo;
- Valutare l'inserimento nel novero delle categorie incluse nella norma di tutte le altre figure "ibride" (ad es. fisioterapisti, massofisioterapisti, personale sanitario, osservatori, sport scientist, data analytics, psicologi dello sport) già previste da norme FIGC ma non recepite dalla legge che, peraltro, sono sempre più centrali e importanti nell'ambito del lavoro sportivo e che necessitano di essere una volta per tutte inquadrati. Si propone di aggiungere all'art. 25, comma 1 la parte che segue: *"I soggetti diversi da quelli sopra elencati che, indipendentemente dalla qualifica loro attribuita e indipendentemente dalle mansioni espletate, svolgono effettivamente attività sportiva in qualità di tesserati ai sensi delle norme e dei regolamenti sportivi emanati da Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva, al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'art. 29, possono comunque stipulare contratti di lavoro sportivo, assumendo in questo caso anch'essi la qualifica di lavoratori sportivi"*.
- il comma 1 dell'art. 25 con l'inciso *"senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico"* – farebbe venir meno il consolidato meccanismo di identificazione del perimetro del professionismo ad opera delle Federazioni, rimettendo in ultima istanza la valutazione su subordinazione o meno (professionismo o meno) alla decisione di un Giudice, aprendo il fianco ad un'estensione del perimetro suindicato. Si evidenzia che la formulazione normativa e l'impostazione generale della norma appare pericolosamente vaga e meriterebbe una sua riqualificazione testuale.
- Il comma 2 rende di fatto impossibile la stipulazione di contratti di collaborazione in ambito sportivo, Si propone quindi di sostituire il richiamo al comma 1 con il richiamo corretto al comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 precisando i casi nei quali il lavoro sportivo sotto forma di collaborazione autonoma non può essere definito subordinato. In particolare, non generano la natura subordinata del rapporto di lavoro (i) l'organizzazione da parte del committente di modalità di esecuzione della prestazione aventi contenuto tipicamente tecnico sportivo, quali luoghi e orari di allenamenti e gare e le istruzioni di gioco, né (ii) la sottoposizione del lavoratore ai regolamenti di gioco e alle altre norme sportive. L'uso della categoria della prestazione coordinata e continuativa, che è a tutti gli effetti un rapporto di lavoro, pare la figura giuridica più idonea per inquadrare il semiprofessionismo sportivo.
- Dalla formulazione dell'art. 25 comma 6 sembrerebbe che i lavoratori della Pubblica Amministrazione possano svolgere attività solo per società dilettantistiche. È evidente la necessità che la deroga si estenda ai settori giovanili e alle attività di base delle società

professionistiche (allo stato attuale un insegnante di educazione fisica delle scuole medie non può allenare una squadra pulcini di una società di Serie A).

26 (Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo)

- Va eliminato il comma 6 dell'art. 26. Nella denegata ipotesi in cui la richiesta non venisse accolta, si richiede di sostituire il termine «risoluzione» con «cessazione».

Art. 27 (Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici)

L'intero articolo va adeguato rispetto al contesto odierno nonché rispetto ai contenuti dell'Accordo Collettivo stipulato tra le componenti. Si richiede pertanto, a titolo non esaustivo, di:

- coordinare le disposizioni di cui ai punti a), b) e c) del comma 3 (ipotesi per le quali si configura contratto autonomo), al comma 4 (contratto tipo) e al comma 5 (deposito del contratto) con il contenuto dell'Accordo Collettivo;
- precisare che il "contratto tipo" citato al comma 4 viene predisposto ogni tre anni non solo dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla disciplina sportiva associata e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessati, ma anche dai rappresentanti delle categorie di datori di lavoro interessati (es. le Leghe);
- specificare, all'art. 27, co. 5, in quali casi e quali conseguenze siano legate alla mancata "approvazione" del contratto depositato da parte della Federazione, nonché le conseguenze per il mancato deposito tempestivo da parte della Società sportiva.

Art. 29 (Prestazioni Sportive Amatoriali)

Si richiede l'abrogazione del comma 3 dell'articolo. Nelle società dilettantistiche non è infrequente il caso di associati che svolgono un doppio ruolo, ad es. tecnico e direttore sportivo, atleta e addetto alla ricerca di sponsorizzazioni. Non si comprende per quale ragione una prestazione amatoriale non possa convivere con una piccola attività lavorativa svolta a favore della medesima società.

Art. 30 (Formazione dei giovani atleti)

Il contratto di apprendistato sportivo dev'essere "costruito" armonizzandolo al concetto FIFA di sportivo professionista al fine di tutelare i club.

Art. 31 (Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica)

L'abolizione del vincolo avrebbe effetti rilevanti sul sistema FIGC, sia sulle società dilettantistiche (tenuto conto che gli atleti non sono più in alcun modo vincolati alla società per cui sono tesserati e che dovrebbe investire nella loro formazione) sia sui club professionistici che investono nei settori giovanili in quanto i rischi concreti sarebbero: una perdita di valore delle nazionali, un vantaggio anche per i club stranieri che al termine di ogni stagione potrebbero prendere i nostri migliori talenti, con conseguente instabilità nel rapporto di tesseramento nel periodo precedente a quello in cui l'atleta può sottoscrivere il suo primo contratto di lavoro, nonché una posizione di debolezza verso i procuratori.

La prima richiesta delle Società di Serie A è dunque quella di soprassedere all'abolizione del vincolo.

In subordine si dovrà:

- fissare il termine iniziale del vincolo a 12 anni e quello finale a 18 anni (in modo tale da essere in linea con la normativa FIFA) confermando il meccanismo di indennizzo per la formazione dei giovani atleti a compensazione del rischio di perdere giovani talenti alla fine del periodo di vincolo;

- allungare il periodo transitorio per l'abolizione del vincolo ad almeno 5 anni, per garantire la gestione al meglio dei rapporti in corso e permettere alle società di tutelarsi e di adeguare la propria attività a questa abrogazione.

Con riferimento al comma 2 dell'articolo 31, il premio di formazione tecnica deve essere normato in sintonia con gli indennizzi di formazione previsti dalla FIFA, in modo da evitare *doppi premi*.

E' inoltre necessario togliere ogni dubbio interpretativo sul fatto che, in armonia con la regolamentazione internazionale (cfr. ad esempio art. 6 delle "FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players, January 2021 Edition"), gli atleti sono comunque vincolati per tutta la durata della stagione sportiva con la società di appartenenza e che gli eventuali trasferimenti nel corso della stagione sono sottoposti alle regole sportive. E' altresì necessario prevedere che gli atleti ultraquattordicenni, cioè quelli attualmente sottoposti a vincolo sportivo, possano liberarsi con preavviso. Il "liberi tutti" rischia infatti di impedire qualsiasi programmazione sportiva.

Art. 34 (Assicurazione contro gli infortuni)

Considerato che l'assicurazione INAIL è spesso un duplicato di costo per coloro che hanno stipulato polizze privatistiche, va necessariamente prevista l'alternatività tra le due forme.

CAPO II – DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLE DONNE NELLO SPORT

Art. 39 (Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili)

Si evidenzia come l'articolo 39 preveda la possibilità, per le FSN, di accedere a detto fondo, purché deliberino il passaggio al professionismo sportivo dei campionati femminili entro il 31 dicembre 2022. È chiaro che tale passaggio, qualora approvato da parte della FIGC, comporterebbe un aggravio economico non indifferente per le società partecipanti ai campionati femminili, rispetto alla disciplina dei contratti riferiti al settore dilettantistico. È quindi necessario prevedere alcuni sgravi fiscali per un settore che non ha ancora le risorse per far fronte ai costi legati ai professionisti nel settore maschile.

L'eventuale qualificazione della disciplina femminile come professionistica, seppure demandata alla decisione della competente federazione sportiva nazionale, deve tenere conto a livello complessivo di tutti gli impatti che l'attrazione di tale disciplina nel settore professionistico possa comportare per le sue componenti.

TITOLO II – ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI E PROFESSIONISTICI

CAPO II – SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE

Art. 13 (Costituzione e affiliazione delle società sportive professionistiche)

Il **comma 1** fa riferimento alla nomina obbligatoria del collegio sindacale per le società sportive professionistiche; si evidenzia come tale obbligo sia venuto meno per alcune fattispecie e sia, pertanto, possibile la presenza di un sindaco unico.

Il termine "collegio" va quindi sostituito con "organo".

Il **comma 2** prevede che le società sportive possano svolgere esclusivamente attività sportive e attività ad esse connesse e strumentali, analogamente a quanto previsto nella Legge 91/1981.

Stante l'oggettiva evoluzione e la diversificazione degli ambiti di intervento delle società sportive professionistiche avvenuta nel corso degli ultimi anni, è necessario che l'elenco delle attività consentite sia ampliato.

In alternativa l'avverbio "esclusivamente" va sostituito con "prevalentemente", aggiungendo del caso la specifica " e nei limiti del proprio oggetto sociale".

Il comma 7. L'introduzione di un organo consultivo dei tifosi in seno alla struttura organica delle società sportive professionistiche, unicum nel panorama del diritto societario nazionale, è una violazione della libertà economica riconosciuta agli imprenditori.

La previsione del DLgs è, peraltro, violativa di un principio cardine della Giustizia Sportiva che è quello (ad esempio nel CGS/FIGC) del divieto ai tesserati ed alle società di intrattenere rapporti con tifosi non appartenenti ad associazioni legalmente riconosciute. Pur trattandosi di un organismo consultivo, consente comunque a soggetti non soci (tra cui *ultras*, da anni notoriamente infiltrati dalla criminalità organizzata), a ingerirsi nelle vicende societarie e di partecipare ad assemblee delle società che potrebbero, peraltro, avere contenuti riservati.

Si evidenzia altresì che l'art. 8 comma 4 della Legge 4 aprile 2007, n. 41 già prevede che "Le società sportive possono stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità". La FIGC ha recepito il suddetto principio stabilendo al comma 10 dell'art. 25 del vigente Codice di Giustizia Sportiva che "Ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società". Dette convenzioni devono essere validate dalla Federazione. Il Legislatore e la FIGC hanno già quindi individuato i "gruppi di tifosi" legittimati ad interloquire con i Club, per il tramite del delegato della società ai rapporti con la tifoseria (c.d. "SLO"); si potrebbe pertanto ipotizzare che i legali rappresentanti delle associazioni convenzionate con le società concorrano alla costituzione di un'associazione/comitato, secondo la disciplina del codice civile e quindi "esterna" alle società sportive, che esprima pareri obbligatori ma non vincolanti sugli interessi specifici dei tifosi. I rapporti tra società ed associazione/comitato, nonché le specifiche competenze di quest'ultimo, sarebbero disciplinati da un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della società stessa, ferma restando la centralità del ruolo dello "SLO", già peraltro riconosciuta anche a livello internazionale dall'UEFA.

Si osserva, peraltro: che i tifosi già partecipano alle assemblee nelle società quotate ove detentori di azioni (ne basta 1), con possibilità dunque di effettuare proposte sempre con parere non vincolante; quanto alla Modalità di nomina dei "rappresentanti" dei tifosi con elezione tra gli abbonati, che le istanze dei tifosi non riguardano solo chi più frequentemente assiste alle partite allo stadio.

Infine considerato che l'Organo sarà chiamato a rilasciare pareri su questioni relative a *"interessi specifici dei tifosi"* non è facile stabilire sia quali siano gli interessi specifici dei tifosi e debba essere considerato tale (i soli abbonati?) e, comunque, quali possano essere i diritti assegnati all'organo consultivo esercitabili in sede assembleare.

Il comma 7 va dunque abrogato.

In subordine, questa inopportuna singolarità del diritto societario, va radicalmente limitata nell'oggetto delle attività di consultazione, e soggettivamente con l'introduzione di stringentissimi criteri di onorabilità per la partecipazione al comitato consultivo, parificandoli a quelli previsti dalle federazioni sportiva di appartenenza per i dirigenti e gli amministratori di società.

Art. 14 (Deposito atti Costitutivi)

Si chiede l'allineamento a 30gg del termine per la comunicazione della delibera alla Federazione in caso di variazioni statutarie.

Art. 15 (Tesseramento)

La norma va corretta nella parte (**comma 1**) in cui (indebitamente) si rileva l'instaurazione di un "rapporto associativo" tra l'Atleta e la Società sportiva. **L'aggettivo "associativo" va dunque eliminato.**

Il comma 2 istituisce un diritto soggettivo del tesserato a partecipare alle competizioni. È certamente più consono alla natura del rapporto di Atleta/Società che l'espressione "*ha diritto*" sia sostituita con l'espressione "*è autorizzato, nel rispetto delle norme regolamentari sportive all'attività e alle competizioni [...]*".